



Galileo Galilei
Liceo Scientifico
Ancona

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI"

Scuol@ 2.0

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate

DISTRETTO SCOLASTICO N.9

Via S. Allende G. – 60131 ANCONA – Tel.: 071.899844 – 891855 – Fax: 071.896313

INTERNET: <http://www.liceogalileiancona.edu.it/> – E-mail: anps03000e@istruzione.it

Posta Certificata : anps03000e@pec.istruzione.it

Cod. Fisc. 80012230423 - CODICE UNIVOCO UFFICIO **UFQL3H**



Allegato 7 al P.T.O.F. 2019/2022

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato nella seduta Consiglio di Istituto del

30 novembre 2020

PREMESSA ALUNNI

- Art. 1 (Assenze)
- Art. 2 (Orario delle lezioni)
- Art. 3 (Intervallo)
- Art. 4 (Uscita)
- Art. 5 (Rispetto dell'ambiente)
- Art. 6 (Diritti e doveri degli studenti)
- Art. 7 (Assemblee d'Istituto)
- Art. 8 (Provvedimenti disciplinari)

DOCENTI

- Art. 9 (Libertà d'insegnamento)
- Art.10 (Diritti —Doveri)
- Art.11 (Doveri didattici)
- Art.12 (Doveri comportamentali)
- Art.13 (rapporto tra docenti e genitori)

PERSONALE NON DOCENTE

- Art.14 (Compiti)
- Art.15 (Doveri)
- Art.16 (Complementarietà nell'azione educativa)
- Art.17 (Vigilanza)
- Art.18 (Competenze)

GENITORI

- Art.19 (Doveri)
- Art. 20 (Diritti)
- Art. 21 (Collaborazione)
- Art. 22 (Patto educativo di corresponsabilità)

ORGANI COLLEGIALI

- Art. 23 (Consiglio di Classe)
- Art. 24 (Collegio dei Docenti)
- Art. 25 (Consiglio di Istituto)
- Art. 26 (Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva)
- Art. 27 (Attività negoziale - Contratti di prestazione d'opera)

PREMESSA

La scuola, "luogo di formazione e di educazione.... È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona...."

Essa intende concretamente armonizzarsi con le realtà sociali e ambientali nella quale opera e con le realtà europee con la quale viene a contatto.

In essa ognuno opera, nella diversità dei ruoli, "per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio", per contribuire all'integrazione delle diversità culturali.

Fondamentale è il rispetto reciproco tra tutte le persone che compongono la comunità scolastica mediante "... la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione..." (vedi Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria — 1998). Essenziale è il rispetto per la personalità dell'alunno inteso come protagonista del processo educativo.

ALUNNI

Art. 1 (Assenze)

1. Gli studenti hanno l'obbligo della assidua presenza alle lezioni.
2. Secondo il D.M. 122 Art. 14 comma 7, gli studenti non possono superare il 25% del monte ore annuo di assenze, pena la non scrutinabilità.
3. Le assenze devono essere giustificate dal genitore tramite procedura sul Registro elettronico.
4. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti, i genitori dovranno attestare di essere a conoscenza di tale assenza.
5. Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e invitato a regolarizzare la sua posizione il giorno successivo dal docente della prima ora.
6. Il computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare periodicità dal coordinatore del Consiglio di Classe che, ove riscontri situazioni di irregolarità, le comunica alle famiglie.

Art. 2 (Orario delle lezioni)

1. All'inizio di ogni anno scolastico i competenti organi interni stabiliscono l'orario delle lezioni che sarà debitamente pubblicato e rispettato da ciascuna componente.
2. Gli studenti che, senza giustificato motivo, rivelino gravi discontinuità nella frequenza o ritardi nell'ingresso a scuola incorreranno nelle sanzioni disciplinari

previste dalla legge.

3. L'uscita anticipata da scuola e l'entrata posticipata a scuola rivestono un carattere di eccezionalità e sono giustificate soltanto da motivi seri ed urgenti.
4. La richiesta di uscita anticipata, di ritardo o di entrata posticipata di un alunno maggiorenne deve essere attestata da un genitore compilando l'apposito modulo o telefonando alla scuola. Verificata la consapevolezza delle famiglie, l'alunno maggiorenne può uscire in anticipo da scuola da solo.
5. La richiesta di uscita anticipata, di ritardo o di entrata posticipata di un alunno minorenni deve essere attestata da un genitore compilando l'apposito modulo. Gli alunni minorenni potranno uscire in anticipo da scuola solo se accompagnati personalmente da un genitore o da persona maggiorenne munita di apposita delega scritta.
6. Di norma non è consentita l'entrata posticipata oltre la seconda ora e l'uscita anticipata prima del termine della penultima ora di lezione. Le eventuali deroghe saranno valutate personalmente dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dai suoi collaboratori.
7. Poiché i ritardi possono disturbare il regolare svolgimento delle lezioni vengono disciplinati come segue:
 - ✦ sono tollerati massimo 5 minuti di ritardo, ritardi dai 10 minuti ai 15 sono valutati dal docente che chiederà la relativa giustificazione;
 - ✦ oltre i 15 minuti comunque se il ritardo non dipende da motivi di trasporto comporta la perdita dell'ora di lezione e lo studente dovrà presentare la giustificazione.

Art. 3 (Intervallo)

Durante l'intervallo per la ricreazione gli studenti resteranno negli spazi della scuola sotto la vigilanza dei docenti e del personale ausiliario.

Art. 4 (Uscita)

1. Gli studenti non devono uscire dall'aula durante le prime due ore di lezione se non in casi di estrema urgenza.
2. Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare tale disposizione e, in ogni caso, a non fare uscire dall'aula più di un alunno alla volta, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza, se non nei casi richiesti o consentiti dalla Presidenza.
3. Nel caso di inadempienza si riterrà responsabile il docente della classe interessata. I collaboratori scolastici dovranno comunque sorvegliare i corridoi e rinviare subito in classe gli studenti.

Art. 5 (Rispetto dell'ambiente)

1. Ogni alunno ha diritto a lavorare in un ambiente sicuro, dignitoso e didatticamente funzionale (igienico, pulito, ordinato, esteticamente accettabile...).
2. "Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola" (Statuto degli Studenti- Art. 3.6).

3. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti a locali o cose, è tenuto a risarcire il danno.
4. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi...) e non emergano responsabili accertati, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi o servizi ad assumersi l'onere della spesa. È compito della G.E. fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori, le richieste di risarcimento per quanto spettante. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni.

L'alunno deve avere rispetto dell'ambiente scolastico (aule, laboratori, corridoi, palestra, spogliatoi, spazi antistanti la scuola, ecc...) ed usare e conservare con la dovuta cura tutti i materiali e sussidi didattici (libri, videocassette, carte geografiche, materiale scientifico, artistico, musicale, computer, televisore, videoregistratore, ecc...). In particolare nei laboratori il comportamento, secondo le regole indicate, deve essere finalizzato non solo all'integrità delle strutture ma soprattutto alla sicurezza personale (sostanze pericolose).

Per l'uso della biblioteca, del laboratorio di informatica, del videoregistratore, dei televisori, l'alunno dovrà attenersi al regolamento dei singoli laboratori.

Art. 6 (Diritti e doveri degli studenti)

Gli studenti hanno diritto:

- a) di conoscere gli obiettivi educativi e didattici del loro curriculum, il percorso per raggiungerli e le fasi del curriculum;
- b) di svolgere, se non in casi eccezionali concordati con il docente, non più di 1 verifica scritta al giorno e non più di 3 verifiche scritte alla settimana.
- c) durante l'orario delle lezioni, di riunirsi in assemblee secondo le modalità fissate dagli artt.42. 43 e 44 del DPR 31.5.74. n. 416, con la precisazione che:
 - la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea studentesca devono essere presentati al Dirigente Scolastico perché ne possa dare comunicazione agli studenti ed a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima;
 - le decisioni assunte dall'Assemblea vanno verbalizzate nell'apposito registro;
 - il giorno e le ore delle assemblee di classe devono essere concordate con gli insegnanti interessati almeno due giorni prima, presentando l'ordine del giorno.
 - È fatta salva la possibilità di regolamentare le assemblee con appositi accordi con la componente studentesca.
- d) Al di fuori dell'orario delle lezioni, di organizzare gruppi di studio e di promuovere attività integrative di carattere culturale e ricreativo, a tal fine il Consiglio d'Istituto può mettere a disposizione degli studenti un locale della scuola. Per lo svolgimento di tali attività gli studenti maggiorenni saranno direttamente responsabili di eventuali danni arrecati a cose e persone, per gli studenti minorenni saranno i genitori a garantire per loro mediante dichiarazione scritta.

Gli studenti hanno il dovere:

- a) di rispettare tutte le persone con cui vengono a contatto nelle varie attività

scolastiche: visite guidate, viaggi d'istruzione, alternanza scuola-lavoro, manifestazioni varie;

- b) di non utilizzare cellulari e altri dispositivi elettronici, non coerenti con la lezione, durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare. Essa comporterà il ritiro dell'apparecchio che verrà consegnato al D.S.;
- c) di rispettare l'istituzione scolastica sia con abbigliamento che comportamenti consoni ad un ambiente educativo e di lavoro. La rilevazione di eventuali comportamenti scorretti da parte del docente verrà comunicato al D.S. e al coordinatore del Consiglio di Classe per eventuali successive valutazioni;
- d) di non fumare (L. 11/11/1975 n. 584 e DL. 104 del 12 settembre 2013) negli spazi interni alla scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica. Il divieto è esteso anche all'uso della sigaretta elettronica. Per gli alunni che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe.
- e) di seguire dettagliatamente le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative alla situazione di emergenza.

Art. 7 (Assemblee d'Istituto)

1. In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, le Assemblee d'Istituto si possono articolare anche in Assemblee del biennio e triennio oppure in classi parallele.
2. La partecipazione all'assemblea è obbligatoria. Ogni eventuale assenza deve essere giustificata come una normale astensione dalle lezioni. All'inizio e al termine dell'Assemblea i docenti in servizio provvederanno ad effettuare l'appello dei presenti.
3. I rappresentanti di Istituto (componente alunni) hanno la facoltà di allontanare gli studenti che arrechino disturbo al regolare svolgimento dell'Assemblea. I loro nominativi verranno annotati sul verbale che un segretario provvederà a redigere.
4. All'inizio dell'Assemblea di Istituto, i rappresentanti degli studenti presenteranno l'o.d.g. sulla base del quale sarà aperto un dibattito che permetta a tutti gli studenti di esprimere la propria opinione in modo che le decisioni assunte siano il risultato della volontà espressa a maggioranza dall'Assemblea. Le decisioni assunte dall'Assemblea vanno verbalizzate alla fine dell'assemblea stessa.
5. A richiesta del Comitato Studentesco le ore dell'Assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di Cineforum o teatro.
In tal caso i rappresentanti degli studenti raccoglieranno preliminarmente i fondi necessari per detta attività a cui potranno partecipare soltanto gli alunni paganti. Quanti si presentino all'iniziativa senza aver preventivamente pagato la quota dovuta, sono tenuti a versarla all'insegnante che effettua l'appello.

Art. 8 (Provvedimenti disciplinari)

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente tramite attività

di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della scuola, ai sensi della normativa vigente in materia è previsto un Regolamento di disciplina che viene allegato al presente Regolamento di Istituto sotto la lettera "A".

DOCENTI

Art. 9 (Libertà d'insegnamento)

È garantita ad ogni docente, nel rispetto delle norme vigenti, la libertà d'insegnamento e di sperimentazione didattica nell'ambito delle decisioni prese dal CdC e dal Collegio Docenti.

Art. 10 (Diritti - Doveri)

Ogni docente ha diritto a lavorare in un ambiente dignitoso e didatticamente funzionale (pulito, ordinato, esteticamente accettabile) e ha il dovere di adeguare alla istituzione scolastica la cura della persona e l'abbigliamento; ha altresì l'obbligo di non usare il telefono cellulare durante tutte le attività didattiche.

Art. 11 (Doveri didattici)

In particolare, tra i compiti degli insegnanti, si sottolineano i seguenti:

1. promuovere la maturazione delle personalità degli alunni attraverso il confronto delle posizioni culturali e nel rispetto delle esigenze degli alunni stessi;
2. realizzare, quanto più e possibile, l'integrazione di ciascun alunno nella classe, valorizzandone in senso sociale il comportamento;
3. dare l'esempio con la competenza, la puntualità, l'impegno, l'educazione, la correttezza, il rispetto degli altri;
4. salvaguardare il diritto alla riservatezza dell'alunno, relativamente alla sua situazione socio- familiare e culturale, in particolare nei periodi degli scrutini e degli esami (come previsto dal D.P.S. elaborato dal Liceo Galilei);
5. garantire una correzione degli elaborati degli alunni entro e non oltre i 15 giorni e comunicare la valutazione delle prove orali entro la lezione successiva;
6. illustrare agli alunni gli obiettivi stabiliti dal CdC e i criteri di valutazione, discutendone la validità e l'importanza, per renderli maggiormente partecipi del progetto educativo comune;
7. "stipulare" con la classe un contratto formativo congruente con gli obiettivi, i criteri, i contenuti, la valutazione ecc....fissati dal CdC;
8. illustrare, specialmente il Coordinatore del CdC, il piano d'evacuazione della scuola e responsabilizzare gli studenti al rispetto delle regole di evacuazione.

Art. 12 (Doveri comportamentali)

L'insegnante si deve trovare in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed essere presente in aula finché non hanno lasciato l'aula stessa (ultima ora).

L'insegnante della prima ora, anche se non coordinatore, è tenuto a controllare:

- a. le giustificazioni delle assenze;
- b. l'adempienza delle comunicazioni in scadenza;
- c. le eventuali assenze ripetute, per le quali informerà il coordinatore che provvederà a contattare la famiglia dell'alunno.

Art.13 (Rapporto tra docenti e genitori)

In rapporto alla collaborazione con i genitori, gli insegnanti ricevono i genitori o familiari degli alunni nel giorno e nell'ora a tale scopo fissati e segnalano tempestivamente e chiaramente ai familiari stessi le situazioni problematiche rilevate, concordando attività educative comuni ed eventuali interventi di esperti. Possono altresì conferire con i genitori in casi eccezionali a richiesta degli stessi.

PERSONALE A.T.A.

Art. 14 (Compiti)

Il personale A.T.A. collabora alla vita della scuola con le funzioni che sono sue proprie, con la partecipazione agli organi collegiali di cui è componente, con l'adesione alle varie iniziative e attività della scuola, con l'aggiornamento, nel rispetto della normativa vigente. Collabora inoltre con il D.S., con il R.S.P.P. e con i docenti al buon andamento delle simulazioni di evacuazione.

Art. 15 (Doveri)

In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti ad avere abbigliamento ed aspetto decorosi e a garantire, mediante una regolare ed accurata pulizia di tutti i locali interni e degli spazi esterni, un ambiente igienico ed accogliente per tutti gli utenti.

Art. 16 (Complementarietà nell'azione educativa)

Il personale ATA, per una positiva qualificazione delle proprie funzioni, deve essere consapevole della sua complementarietà nell'azione educativa e mostrarsi disponibile nei confronti degli utenti della scuola. Deve altresì richiedere, per sé stesso e per il lavoro che svolge, considerazione e adeguato rispetto da parte di alunni, docenti e genitori.

Art. 17 (Vigilanza)

Oltre ai compiti di servizio, propri di ciascuna mansione, l'intervento dei collaboratori scolastici è richiesto in particolare per vigilare gli alunni all'entrata e all'uscita all'intervallo e durante gli spostamenti interni e per sorvegliarli in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.

Art. 18 (Competenze)

I collaboratori scolastici sono tenuti a recapitare tempestivamente, ognuno nel proprio piano, le sostituzioni del personale docente, inoltrate dal Dirigente Scolastico, agli insegnanti e agli alunni.

GENITORI

Art. 19 (Doveri)

I genitori conferiscono con gli insegnanti per ricevere informazioni sull'andamento scolastico e sul profitto dei loro figli durante l'ora settimanale di colloquio fissata da ogni insegnante e durante i colloqui generali; possono conferire con il Dirigente Scolastico per avere informazioni, per richiedere pareri e consigli, per sottoporre questioni e problemi relativi alla vita scolastica dei propri figli e sono corresponsabili dell'operato dei propri figli nel caso essi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche e violino i doveri sanciti dal regolamento di Istituto.

Art. 20 (Diritti)

I genitori hanno diritto ad essere informati all'inizio dell'anno scolastico sugli impegni degli organi collegiali che richiedono la loro presenza e sulle attività extracurricolari relative a progetti che possono prevedere anche la loro partecipazione.

Art. 21 (Collaborazione)

Forme di collaborazione richieste dalla scuola ai genitori:

- a. collaborare alla vita della scuola nella continuità della funzione educativa familiare, presenziando alle varie assemblee dei genitori e alle riunioni degli OO.CC. di cui è eventualmente componente;
- b. aderire alla richiesta degli insegnanti di colloqui su problemi particolari riguardanti l'andamento didattico e comportamentale dei propri figli;
- c. conoscere l'Offerta Formativa;
- d. esprimere pareri e proposte;

- e. prendere visione attentamente del regolamento dell'Istituto;
- f. prendere visione, firmare e tenere nel dovuto conto tutte le comunicazioni della scuola e conservarle ed eventualmente restituirle con le dovute forme e adempienze;
- g. responsabilizzare i propri figli per quanto riguarda la preparazione del materiale necessario nella giornata scolastica;
- h. collaborare con i genitori rappresentanti nei CdC partecipando attivamente alle assemblee da loro convocate;
- i. partecipare alle iniziative che la scuola organizza nell'ambito del "Progetto Genitori"
- l. seguire l'andamento scolastico dei propri figli informandosi, nei tempi e modi, dei risultati da questi conseguiti.

Art. 22 (Patto Formativo)

Contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto istituzione scolastica - studenti e famiglie.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 23 (Consiglio di Classe)

Il Consiglio di Classe è composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe e dall'insegnante di sostegno ove è presente (art. 315, comma 5). Il CdC è presieduto dal D.S. o da un docente, membro del Consiglio, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le competenze del consiglio di classe sono:

- a) formulare proposte al Collegio docenti relative all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione e finalizzate al miglioramento dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- b) valutare periodicamente e alla fine dell'anno scolastico degli alunni;
- c) prendere provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

Art. 24 (Collegio dei Docenti)

Il Collegio docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio e dai docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, assumono la contitolarità.

Il collegio dei docenti:

- A) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- B) formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e

- l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- C) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitariamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - D) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - E) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe;
 - F) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità degli artt. 276 e seguenti;
 - G) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
 - H) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
 - I) elegge i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente, delle varie commissioni e nomina le funzioni obiettivo;
 - J) programma ed attua le iniziative per il sostegno;
 - K) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9-10-1990 n.309;
 - L) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente T.U. dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono distribuite dal D.S. ai docenti eletti come collaboratori.

Art. 25 (Consiglio di Istituto)

- 1) Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 4 rappresentanti dei genitori, 4 degli alunni e il Dirigente scolastico.
- 2) Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al 1° e al 3° comma, lett. B), dell'art. 19 T.U. e successivo art.25.
- 3) I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio Docenti nel proprio seno; quelli del personale A.T.A. dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'Istituto.
- 4) possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto. a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.

- 5) il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vicepresidente.
- 6) il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un assistente amministrativo o tecnico o ausiliario, di un genitore di uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
- 7) Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- 8) Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro, che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- 9) Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 26 (Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva)

Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,

da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del Decreto 28/8/2018 n. 129

3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico, non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto.

- 1) Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
- 2) Esso delibera il Piano annuale, il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.
- 3) Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali didattiche e sportive; per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio di Istituto art. 42T.U.;
 - b) acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di

- istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- 4) Il Consiglio di Istituto indica altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
 - 5) Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 276 eseguenti.
 - 6) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art.94.
 - 7) Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste dall'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9-10-90 n. 309.
 - 8) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
 - 9) Approva con apposita delibera il regolamento per la gestione del patrimonio e degli Inventari, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 28/8/2018 n. 129 e dalle altre norme generali vigenti in materia.
 - 10) La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
 - 11) La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Legenda:

OO.CC.	=	Organi Collegiali
CdC	=	Consiglio di classe
G.E.	=	Giunta Esecutiva
C.d.D.	=	Collegio dei Docenti
C.d.I.	=	Consiglio di Istituto
A.d.S.	=	Assemblea di Istituto
o.d.g.	=	Ordine del giorno
T.U.	=	Testo Unico
O.d.G.	=	Organo di garanzia